

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(97/C 274/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
97/420/NL	Decisione del 1996 relativa ai giochi per casinò	31. 10. 1997
97/422/A	Decreto del ministro federale per le pari opportunità e la tutela del consumatore sull'etichettatura di additivi manipolati geneticamente (decreto etichettatura additivi manipolati geneticamente)	30. 10. 1997
97/423/D	Capitolato tecnico supplementare strutture di acciaio per opere idriche (ZTV-W)	3. 11. 1997
97/426/NL	Decisione del . . . 1997 recante rinnovo di una licenza per l'organizzazione di una lotteria bancaria e di una lotteria di conto corrente postale (decisione relativa alla lotteria bancaria e alla lotteria di conto corrente postale)	5. 11. 1997
97/427/NL	Decisione del . . . 1997 recante rinnovo di una licenza per l'organizzazione di una lotteria istantanea (decisione 1996 relativa alla lotteria istantanea)	3. 11. 1997
97/429/NL	Definizione della misura del diametro delle ceste per anguille	3. 11. 1997
97/430/NL	Regolamento di esenzione relativo alla pesca con reti a strascico	3. 11. 1997
97/431/NL	Pancetta affumicata a pezzi e pancetta affumicata preconfezionata 1978	3. 11. 1997
97/432/NL	Regolamento recante prescrizioni sanitarie in relazione ai pescherecci	3. 11. 1997
97/433/NL	Regolamento recante prescrizioni sanitarie relative alla vendita del pesce	3. 11. 1997
97/434/NL	Regolamento recante prescrizioni sanitarie relative alle aziende di lavorazione del pesce	3. 11. 1997
97/435/NL	Regolamento relativo all'indicazione della classe di grandezza delle cozze fresche preconfezionate	3. 11. 1997
97/436/NL	Regolamento 1985 relativo alla pesca nelle acque interne	3. 11. 1997

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

PARERE

del comitato consultivo in materia di concentrazioni emesso nel corso della quarantunesima riunione, tenutasi il 13 novembre 1996, in merito ad un progetto di decisione preliminare relativo al caso n. IV/M.774 — Saint-Gobain/Wacker Chemie/NOM

(97/C 274/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il comitato concorda sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni e che riveste una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo I di detto regolamento.
2. Il comitato concorda sul fatto che vi sono cinque mercati del prodotto rilevanti: quello del carburo di silicio (SiC) per applicazioni metallurgiche, quello del SiC grezzo cristallino, quello del SiC trasformato per abrasivi, quello del SiC trasformato per refrattari e quello del SiC trasformato per altre applicazioni industriali. In particolare, il comitato concorda con le conclusioni della Commissione secondo le quali il SiC trasformato per abrasivi ed il SiC trasformato per refrattari costituiscono mercati del prodotto rilevanti separati, vista la loro limitata sostituibilità con altri prodotti, dovuta alla diversità delle loro applicazioni. Una minoranza ritiene che la concentrazione notificata non debba essere esaminata sulla base dei mercati in tal modo definiti.
3. La maggioranza del comitato concorda con la Commissione in merito alla definizione del mercato geografico. In particolare, il comitato ritiene che il mercato geografico rilevante del SiC per abrasivi e quello del SiC per refrattari sia il territorio SEE. Vi è tuttavia una minoranza che non si è dichiarata d'accordo su queste conclusioni, ritenendo che il mercato geografico sia più ampio.
4. La maggioranza del comitato ritiene che l'argomentazione basata sul «dilemma dei costi fissi» non sia applicabile ai fini della valutazione del potere di mercato risultante dall'operazione notificata. Una minoranza non ha espresso alcun parere in proposito.
5. La maggioranza del comitato non ritiene applicabile l'eccezione della cosiddetta «failing company defence» (salvataggio di un'impresa prossima al fallimento). Secondo una minoranza, invece, qualora la concentrazione notificata non venisse autorizzata, ESK non sarebbe in grado di competere efficacemente sui mercati di cui trattasi. Questa minoranza ritiene inoltre applicabile l'eccezione della cosiddetta «failing company defence».
6. La maggioranza del comitato concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata non promuove un'evoluzione del progresso tecnico ed economico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Una minoranza non si è dichiarata d'accordo.